DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 5

Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze armate

All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". (1) All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". (1) Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni. (1) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 22 gennaio 2003 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 29 marzo 2001, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, nell'introdurre il comma 3-ter all'art. 5. della L. 8 agosto 1990, n. 231, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni". Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L.3 luglio 2001, n. 250, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-personale-delle-forze-armate-e-delle-forze/art-5-disposizioni-in-materia-di-ufficiali-delle-forze-armate/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it